

NORME OBBLIGATORIE – Tutela sanitaria -

Legislazione sull'attività agonistica e non agonistica

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

- a) Per l'attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
- b) Per l'attività non agonistica: Legge 189 dell'8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto "Balduzzi"); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare") e Decreto Ministero Salute del 08/08/2014 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 243 del 18/10/2014.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva.

Visite mediche

Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:

▪ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "non agonistiche", risulta sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI) che ne accerti l'idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:

- 1) L'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- 2) Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
- 3) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- 4) Un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

▪ per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "agonistiche", gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.

Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell'emissione della tessera. Lo stesso poi va conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società, per cinque anni.

Defibrillatori semiautomatici

In seguito all'entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:

1) dotarsi di defibrillatore semiautomatico e aver cura della sua manutenzione, secondo le seguenti modalità:

- a proprio carico

- associandosi con altre Società sportive che operano nello stesso impianto sportivo

- demandando gli oneri al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo tra le parti che ne definisca le responsabilità di uso e gestione

2) garantire nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di personale formato e pronto a intervenire (i corsi saranno effettuati dai centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni due anni)

Il defibrillatore dovrà essere posto in un luogo facilmente accessibile, adeguatamente segnalato ed essere sempre perfettamente funzionante.

Per le Società professionistiche l'obbligo di dotazione dei defibrillatori semiautomatici è già entrato in vigore (dal 20 gennaio 2014), mentre per tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche l'obbligo entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2017.

ATTIVITÀ AGONISTICHE E NON AGONISTICHE

Attività agonistiche

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal compimento del 12 anno di età, fatto salvo:

- le attività dichiarate "non agonistiche", specificate nel paragrafo a seguire;

Attività non agonistiche

Sono considerate non agonistiche le seguenti attività:

AEROMODELLISMO	Non agonistica
ESCURSIONISMO/TREKKING	Non agonistica
AUTOMODELLISMO	Non agonistica
AUTORADUNI	Non agonistica
BILIARDO	Non agonistica
BIGLIARDINO	Non agonistica
BILIARDO	Non agonistica
BOCCE	Non agonistica
BOWLING	Non agonistica
BRIDGE	Non agonistica
BURRACO	Non agonistica
CICLOTURISMO	Non agonistica
DAMA	Non agonistica
DANZA SPORTIVA	Non agonistica
GOLF	Non agonistica
MARCIA NON COMPETITIVA	Non agonistica
MOTORADUNI	Non agonistica
PESCA SPORTIVA	Non agonistica
SCACCHI	Non agonistica
TWIRLING	Non agonistica
YOGA	Non agonistica
Le attività organizzate e svolte da una società sportiva esclusivamente per i propri tesserati (es. tornei interni, attività di ginnastica, giochi e gare sociali) ancorché utilizzino supporti "tecnici" (es.: arbitri) del Comitato territoriale CSI	Non agonistica
Feste sportive, attività estemporanee ed occasionali, di carattere ludico e promozionale, anche svolgentisi in più giorni (sino a sette)	Non agonistica
Attività per disabili (*)	Non agonistica
L'attività degli arbitri e giudici di gara	Non agonistica

(*) L'attività per disabili è non agonistica. In merito alla tutela sanitaria e alla rispettiva certificazione medica per l'attività non agonistica dei disabili, si fa riferimento a quanto stabilito dalle rispettive federazioni all'interno del Comitato Italiano Paralimpico.

**Disposizioni tecnico-regolamentari sulla
dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI
di defibrillatori semiautomatici esterni**

Attività a squadre

1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:

_ un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);

_ il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, *l'arbitro non darà inizio alla gara*, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentrazione" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Attività individuali

A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene all'interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano:

_ un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);

_ il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2. Le società sportive prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, hanno l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell'evento – dovrà verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare.

3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

4. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva organizzatrice.

Il Presidente
Gaetano Sirocchi